



## CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO

In data 26/6/2003, alle ore 16.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Vignola, si sono incontrate le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale per l'Unione Comunale "Terre di Castelli", per trattare le seguenti materie:

1. disciplina decentrata transitoria per il diritto allo studio (allegato "A");
2. accordo decentrato per i premi di produttività straordinaria 2002 da corrispondere al personale dei Comuni impiegato nell'avvio delle attività d'Unione (allegato "B");
3. lavoro straordinario arretrato del personale trasferito all'Unione (allegato "C").

Sono presenti:

per la parte pubblica  
Teodoro Vetrugno  
Giuseppe Canossi  
Riccardo Colombo

per la parte sindacale  
Cgil  
Cisl  
Fiadel  
Sulpm  
RSU

Le parti, dopo ampio ed esaustivo confronto sulle materie oggetto d'analisi, concordano le discipline allegato al presente verbale, del quale costituiscono parti integranti e sostanziali.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo assume la valenza della preintesa contrattuale e potrà essere definitivamente sottoscritto, per divenire definitivamente e giuridicamente impegnativo, solo dopo il perfezionamento dell'iter previsto dall'art. 5, comma 3, del CCNL di comparto 1/4/1999, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.



**ACCORDO DECENTRATO TRANSITORIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO**  
(**allegato "A"** al verbale di riunione del 26/6/2003)

Le parti,

premessò che:

il trasferimento di personale dai Comuni all'Unione ha determinato la riduzione del *budget* complessivo, per ciascun ente, di ore di permesso per l'esercizio del diritto alla studio, ai sensi dell'art. 15 del CCNL di comparto 14/9/2000 (150 ore individuali nel limite del 3 % della dotazione a tempo indeterminato in servizio all'inizio di ciascun anno);

ciò ha comportato, in qualche caso, la perdita dell'opportunità di poter continuare ad usufruire dell'istituto di cui si tratta da parte di personale non trasferito all'Unione che già ne godeva, essendo impegnato nel completamento di corsi di studio e/o formazione a suo tempo intrapresi;

è intenzione delle parti, nella prima attivazione dell'Unione e in attesa di portare a regime le convenzioni per tutte le funzioni unificate, mitigare i suddetti effetti negativi derivanti dal trasferimento delle prime dotazioni di risorse umane, con particolare riguardo per i dipendenti che, essendo già acceduti al godimento dell'istituto presso i Comuni prima dell'attivazione dell'Unione, vantavano aspettative, per gli anni a venire, di potervi nuovamente accedere, almeno sino al completamento dei corsi già intrapresi;

considerato che:

il contingente di ore di permesso presso l'Unione, calcolato sul personale trasferito, appare al momento non completamente utilizzato e corrisponde ad un cumulo orario calcolato sulle quote di personale trasferito dai Comuni, che hanno subito le corrispondenti riduzioni di *budget*;

appare, quindi, possibile impiegare presso i Comuni, nella fase transitoria di cui si è detto, i resti di *budget* eventualmente prodottisi presso l'Unione, al solo scopo di salvaguardare le aspettative del personale che già usufruiva dell'istituto per agevolare il completamento dei corsi di studio e/o formazione,

si conviene quanto segue:

1. il personale dei Comuni non trasferito all'Unione che, prima del trasferimento dei primi contingenti di risorse umane all'Unione stessa, godeva delle ore di permesso di cui all'art. 15 sopra citato, potrà chiedere di usufruire di quote di *budget* dell'Unione non utilizzate presso la stessa nei singoli anni solari;
2. ai fini di cui punto 1, l'Unione distribuisce preventivamente ai propri dipendenti le ore di permesso disponibili per il suo organico, secondo le richieste pervenute in ogni singolo anno

solare; in caso di resti, le quote non utilizzate sono attribuite al personale dei Comuni che vanta i requisiti di cui al punto 1, che ne faccia richiesta;

3. in caso di richieste eccedenti la disponibilità residua di cui al punto 2, anche provenienti da dipendenti di più Comuni, la distribuzione viene fatta tra gli stessi secondo i criteri di precedenza di cui all'art. 15 suddetto, commi 4, 5 e 6;
4. il presente accordo ha finalità strettamente transitoria e produce efficacia non oltre l'anno solare 2006 compreso.



**ACCORDO DECENTRATO PER L'INCENTIVAZIONE STRAORDINARIA  
DEL PERSONALE DEI COMUNI CHE HA COLLABORATO  
ALL'AVVIAMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'UNIONE  
(allegato "B" al verbale di riunione del 26/6/2003)**

Le parti,

premessi che:

sono disponibili risorse economiche, nel bilancio d'Unione, per l'incentivazione straordinaria del personale impegnato nel processo d'avviamento della stessa, indipendenti ed ulteriori rispetto a quelle proprie dei fondi contrattuali dei Comuni

è loro intenzione procedere alla distribuzione delle stesse al personale che abbia effettivamente collaborato, per le mansioni svolte e in ragione della sua collocazione negli enti, alle particolari punte di attività correlate allo sforzo d'avviamento dell'Unione,

convengono quanto segue:

**RISORSE DISPONIBILI:**

Euro 25.000,00 lordi, al netto degli oneri a carico d'Ente, specificamente stanziati sul bilancio dell'Unione.

**PRINCIPI GENERALI per il calcolo selettivo dei premi:**

1. sono premiabili tutte le unità di personale dei Comuni aderenti all'Unione che, nel periodo 1/1/2002 - 31/12/2002, abbiano svolto il loro lavoro sia per il Comune di appartenenza che per l'Unione, in regime di comando temporaneo a tempo parziale dai Comuni all'Unione;
2. restano esclusi dal presente accordo i dirigenti, le unità di personale incaricate su posizione organizzativa, il personale proprio dell'Unione e le unità di personale dei Comuni che, nel corso del medesimo periodo, hanno svolto le proprie mansioni presso l'Unione in comando a tempo pieno.

**PARAMETRI DI CALCOLO:**

1. peso di categoria:
  - profili con posizione iniziale B3 = 100;
  - profili con posizione iniziale C = 110;
  - profili con posizione iniziale D1 = 127;
  - profili con posizione iniziale D3 = 159;
2. misurazione del comando temporaneo all'Unione: il personale comandato con percentuali di tempo lavoro superiori al 50% è equiparato, ai fini del calcolo, al personale comandato al

50%; per il personale comandato con una percentuale di tempo lavoro inferiore al 50%, l'incentivo è proporzionalmente ridotto.

3. periodo di comando nel corso del 2002;
4. rilevazione delle unità di personale che hanno svolto lavoro per l'Unione nel periodo antecedente i comandi temporanei (cioè prima di agosto 2002; si tiene anche conto di delibere di giunta che individuano personale addetto a "uffici di progetto"); per queste unità si applica un *forfait* aggiuntivo di tale valore:
  - profili con posizione iniziale D3 = €258,22;
  - profili con posizione iniziale D = €206,25;
  - profili con posizione iniziale C = €178,64;
  - profili con posizione iniziale B3 = €162,40.

#### CASI DI CARATTERE ECCEZIONALE

1. Sono eccezioni ai "principi generali" 1 e 2 individuati:
  - a) Le unità di personale che pur non essendo state mai formalmente comandate, nel corso del 2002, hanno svolto un lavoro di supporto nella fase di avviamento dell'Unione (servizio Protocollo del Comune di Vignola, servizio CED del Comune di Castelnuovo R.); per essi si applica il seguente premio a *forfait*:
    - profili con posizione iniziale D3 = €516,43
    - profili con posizione iniziale D = €412,49
    - profili con posizione iniziale C = €357,28
    - profili con posizione iniziale B3 = €324,80
  - b) Le unità di personale che pur essendo state comandate a tempo pieno (100%) all'Unione, hanno assunto le responsabilità operative del diretto responsabile o del collega in assenza prolungata dal lavoro; per essi si applica il seguente premio a *forfait*:
    - profili con posizione iniziale D3 = €516,43
    - profili con posizione iniziale D = €412,49
    - profili con posizione iniziale C = €357,28
    - profili con posizione iniziale B3 = €324,80
2. Al dipendente che ha svolto assistenza alle prime riunioni del Consiglio d'Unione è riconosciuto un incentivo di €77,47.



**ACCORDO DECENTRATO PER LO SMALTIMENTO  
DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO ACCUMULATE  
PRESSO I COMUNI DAL PERSONALE TRASFERITO ALL'UNIONE  
(allegato "C" al verbale di riunione del 26/6/2003)**

Le parti,

premessi che:

prima del trasferimento negli organici dell'Unione, i dipendenti provenienti dai Comuni aderenti alla stessa possono aver accumulato quantità di ore di lavoro straordinario, svolto presso i comuni Stessi, non liquidate o recuperate con corrispondente riposo compensativo;

fermo restando che ciascun lavoratore è trasferito all'Unione con salvezza della posizione giuridica ed economica maturata presso il Comune di provenienza, come specificato nei criteri generali per il trasferimento concertati in data 26/8/2002, è interesse delle parti collaborare affinché l'avviamento delle attività presso l'Unione non risulti condizionato dall'esistenza di eccessivi crediti orari in capo ai dipendenti;

i Comuni aderenti all'Unione hanno espresso, per il tramite della delegazione di parte pubblica, la disponibilità a liquidare l'intero debito per il lavoro straordinario svolto presso di loro dai dipendenti trasferiti;

la parte sindacale ha espresso la volontà di assicurare ai dipendenti una quota di credito orario atta a permettere loro di poter godere di momenti di recupero orario per contingenti esigenze di carattere personale;

considerato che:

pur nella compiuta continuità del rapporto di lavoro, il trasferimento all'Unione comporta l'estinzione della posizione organica presso i Comuni di provenienza, determinando il consolidamento del cumulo dello straordinario non smaltito presso gli stessi;

i cumuli di modesta entità devono ritenersi di carattere "fisiologico", assorbibili nel breve periodo, mentre quelli di rilevante consistenza determinano, di fatto, il consolidamento di un credito il cui recupero con riposo compensativo comporta l'impiego di tempi misurabili nel medio-lungo periodo, non completamente tollerabili dalla nuova organizzazione d'Unione, con assimilazione analogica ai cumuli previsti dall'art. 38 bis del CCNL di comparto 14/9/2000,

si conviene quanto segue:

1. l'Unione, su provvista dei Comuni interessati, liquida le ore di lavoro straordinario accumulate presso gli stessi dai dipendenti passati nei suoi organici, esistenti alla data del trasferimento;

2. in alternativa a quanto previsto al punto 1, i dipendenti stessi hanno il diritto di portare parte delle ore stesse a recupero presso l'Unione, comunicando per iscritto tale volontà all'ufficio amministrativo del personale dell'Unione entro il 30/09/2003; per tale quota di credito orario, non superiore a 36 ore, l'Unione eroga in via eccezionale, in applicazione analogica dell'art. 38 bis, comma 6, del CCNL sopra citato, la maggiorazione della retribuzione per lavoro straordinario;
3. le ore di cui al punto 2 sono richieste ed usufruite in recupero dai dipendenti, come riposi compensativi, entro l'anno 2004; il recupero, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio;
4. ciascun dipendente, ove residuino altre ore arretrate ai sensi del punto 1, oltre a quelle di cui al punto 2, può portarne a recupero presso l'Unione ulteriori 24 massime; per queste ore, peraltro, da richiedere con la medesima istanza di cui al punto 2, non è dovuta la maggiorazione retributiva e il relativo piano di smaltimento, da attuare entro il 31/12/2004, deve essere concordato con il dirigente/responsabile competente entro il 31/12/2003, in stretta correlazione alle esigenze di servizio.